

Ente da ballo ai sensi ex art. 82 comma 5  
DLGS 117/2017

## STATUTO "Minerva International APS"

### ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Minerva International APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione, in relazione agli scopi primari che si prefigge ed in relazione alle attività che intende svolgere, previste dal presente Statuto, si qualifica come Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) in ottemperanza alla Legge n. 49 del 1987. Infatti nei tempi, nei modi di prassi e di legge, ricorrendone i presupposti tenderà al riconoscimento quale Organizzazione Non Governativa per la cooperazione internazionale.

Pertanto potrà anche designarsi se, quando e in quanto ne sussisteranno i requisiti, a tutti gli effetti, con la denominazione "Minerva International APS" seguita dagli acronimi ONG/ONLUS o più brevemente "Minerva International APS ONG/ONLUS".

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha sede legale in via di Madonna bianca n. 56 nel comune di Trento (TN) - Italia e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Tali dipendenze utilizzeranno la stessa denominazione "Minerva International APS" seguita dall'indicazione della località ove avranno sede. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### ART. 3 - Scopo, Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche

*[Handwritten signature in blue ink]*

e di utilità sociale. L'Associazione ha carattere democratico, apartitico e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Le attività che si propone di svolgere l'Associazione, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, si svilupperanno nei seguenti settori:

1. Assistenza sociale e sanitaria olistica
2. Ambiente e sostenibilità
3. Educazione e cultura
4. Tutela dei diritti umani

Nello specifico l'Associazione ha lo scopo di:

- a. elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali per migliorare le condizioni igienico sanitarie, sociali ed economiche in Italia e nel mondo con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo.
- b. collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, sanitario, culturale, di ricerca, di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.
- c. realizzare attività di promozione, ricerca e formazione di un'assistenza sanitaria olistica a sostegno della salute fisica e mentale.
- d. realizzare servizi di assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona, servizi residenziali non ospedalieri, supporto e soccorso materiale, intellettuale e morale verso le persone bisognose.
- e. promuovere un'educazione olistica, svolgendo attività e laboratori educativi orientati alla sostenibilità, alla promozione di scambi internazionali e allo sviluppo di una cultura inclusiva e volta all'accettazione di sé stessi e degli altri. Oltre che attività artistiche attraverso diverse metodologie, strumenti e tecniche per esprimere e rappresentare la propria crescita interiore.
- f. elaborare, promuovere e realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- g. realizzare progetti di condivisione di spazi abitativi in ambienti stimolanti, volti all'integrazione e allo scambio culturale. Le attività di *cohousing* mirano a sviluppare una buona capacità di adattamento e flessibilità, così come rispetto reciproco e voglia di condivisione, contribuendo a una grande crescita ed arricchimento personale e collettivo.
- h. promuovere lo sviluppo dell'educazione, l'istruzione e la ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sostenibilità, come i rifiuti, l'acqua, la mobilità, l'energia, i trasporti e l'alimentazione. Inoltre l'associazione svolge azioni e attività quali mostre, eventi interattivi, multimediali e formativi. Sviluppare progetti di supporto al perseguimento degli scopi associativi anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e linguaggi multimediali, con particolare attenzione alla comunicazione e alla libertà di espressione e di stampa.
- i. organizzare e promuovere progetti di sviluppo pedagogico e di autocoscienza in materia di diritti umani. Attuare programmi e laboratori educativi volti a favorire la presa di coscienza degli individui rispetto alle tematiche riguardanti la tutela dei diritti umani e la salvaguardia delle minoranze.
- j. attuare operazioni e progetti in difesa dell'ambiente naturale, degli ecosistemi, della biodiversità e promuoverne la tutela da parte delle Autorità preposte. Operare in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e

promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. attuare interventi e servizi volti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale e degli animali.

k. svolgere laboratori creativi, culturali e ludici finalizzati allo sviluppo di abilità pratico-teoriche riguardanti temi di attualità, inclusione, rispetto alla diversità e benessere psico fisico.

l. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

m. gestire l'organizzazione, promozione e svolgimento di attività turistiche nel rispetto dell'ambiente e le culture del luogo, l'attenzione è posta al rispetto degli elementi naturali e delle comunità locali. Tutte le attività verranno svolte con una predisposizione all'incontro con l'altro che permette di conoscere nuove persone lungo il cammino, entrando attivamente in contatto con le comunità locali e condividendo il loro stile di vita

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 4 - Ammissione e numero degli associati**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

#### **ART. 5 - Soci**

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto che condividono le finalità e sostengono le attività dell'associazione stessa. mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide in modo insindacabile e senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

*[Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin]*

L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa. I membri dell'associazione si distinguono in:

#### Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

#### Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che sponsorizzano e supportano l'associazione senza diritto di voto nell'assemblea generale.

#### Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che hanno piena partecipazione ai lavori dell'associazione e hanno pieno diritto di voto.

### **ART. 6 - Diritti e doveri degli associati**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se associati come soci ordinari e/o fondatori;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
3. frequentare i locali dell'Associazione;
4. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
6. votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

### **ART. 7**

#### **Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma

scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 8 - Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione Minerva International APS:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente dell'Associazione Minerva International APS, che presiede il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 9 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione Minerva International APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione Minerva International APS stessa; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità; inoltre dovrà essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in

via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento.

### **ART. 10 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

1. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. approvare il bilancio;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare sull'esclusione degli associati;
7. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
10. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **ART. 11 - Consiglio direttivo**

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di 5 membri incluso il Presidente. I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio fondatore o ordinario. Il Consiglio resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Al Consiglio Direttivo spetta stabilire il programma delle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione all'Assemblea.

Inoltre ha il compito di:

1. attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
2. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
3. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
4. l'assunzione eventuale di personale dipendente;
5. predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

6. stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
7. eleggere tra i suoi componenti un Vice-Presidente e/o un Segretario e un tesoriere;

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici

#### **ART. 12 - Il Presidente**

Il Presidente la cui prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

1. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
2. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
3. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
4. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
5. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

#### **ART. 13 - Organo di controllo**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo

settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo

#### **ART. 14 - Comitati tecnici**

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Comitato Esecutivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Comitato Esecutivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **ART. 15 - Libri sociali**

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci, anche in formato elettronico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 17 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
6. proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
7. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
8. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 18 - I beni**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 20 - Bilancio di esercizio**

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 21 - Bilancio sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 - Le convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 23 - Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **Articolo 24 - Patrimonio e finanziamento delle attività**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; b) dalle eventuali liberalità ricevute dagli Associati o da terzi soggetti e destinate all'incremento del patrimonio dell'Ente. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione attraverso lo svolgimento delle attività statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione svolge le proprie attività utilizzando: a) le quote associative annuali degli Associati; b) le donazioni, le erogazioni e i lasciti testamentari ricevuti; c) il ricavato dall'organizzazione di eventi occasionali di raccolta fondi; d) le rendite dell'investimento patrimoniale; e) gli utilizzi di eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione.



## ART. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.



## ART. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.


  
Il Presidente

  
Il Segretario





  
Paola Lorenzini

